



LICEO STATALE "G. CARDUCCI"

Via S.Zeno 3 - 56127 Pisa

Scienze Umane, Linguistico, Economico-sociale, Musicale

telefono: +39 050 555 122 fax: +39 050 553 014
codice fiscale: 80006190500 codice meccanografico: PIPM030002
email: pipm030002@istruzione.it pec: pipm030002@pec.istruzione.it
sito: www.liceocarducci.gov.it codice univoco ufficio: UFK690

REGOLAMENTO per L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare a:
 - Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
 - Legge 11 novembre 1975, n. 584;
 - C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
 - Legge 689/1981;
 - D. P. C. M. 14/12/1995;
 - Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
 - legge 28/12/2001, n. 448;
 - Legge 16.11.2003, n. 3;
 - Legge 31.10.2003, n. 306;
 - Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
 - Legge 30.12.2004, n. 311;
 - Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
 - Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
 - Legge Finanziaria 2005;
 - Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81;

- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
 - D.L.vo 30.03.2001, 165;
 - C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
 - l’O.M. del Ministero della Salute del 28 settembre 2012;
 - l’O.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2013;
 - Decreto Legge 12/09/2013, n. 104, convertito in Legge 128/2013.
2. L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale *"resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti."*

Art.2 – finalità educativa

1. Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a **valori e principi condivisi** con le famiglie e con gli alunni.

Esso persegue le seguenti finalità:

- a) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture, in ogni sede e nelle zone di pertinenza della scuola (Legge 128/2013);
- b) **tutelare la salute e benessere degli alunni**, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- c) prevenire l’abitudine al fumo;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un **ambiente “sano”**, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema della dipendenza dal fumo e non solo, di carattere informativo e formativo, nell’ambito delle azioni e delle strategie di **Educazione alla salute** progettate nel Piano dell’Offerta Formativa;

- g) dare visibilità alle azioni promosse nell'ambito del POF, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica.

Art. 3 – Spazi soggetti al divieto di fumo

1. È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni e in tutti gli **spazi esterni di pertinenza della scuola**.
2. Negli atri e nei corridoi, nella Palestra, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Il divieto riguarda **anche le sigarette elettroniche**.
4. Tutto il personale scolastico, docente e Ata, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dalla Dirigente Scolastica e indicati dalla cartellonistica di divieto di fumo
5. Le **sanzioni sono applicabili a chiunque viola il divieto** di fumo: studenti, personale docente ATA genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni della scuola.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo e alla procedura dell'accertamento

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono individuati con **determinazione del Dirigente Scolastico** e indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Essi restano in carica i fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
2. È compito dei responsabili preposti:
 - a) Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - b) Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e alla consegna delle stesse alla persona addetta alla verbalizzazione.
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto vengono individuati dalla dirigente nelle persone di:

- assistente Tecnico Dott. Franco Cerbioni;
 - le Collaboratrici: Anna Taccini, Monica Picchi, Simona Lelli;
 - i professori: Mancini, Di palma, Cei, Bacci, Scimeca, Pini, Vitocolonna, Moscati, Meozzi, Bartalini.
4. I responsabili nel caso in cui verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, dovranno inoltre svolgere le seguenti attività:
- controllare e segnalare al Dirigente scolastico eventuali anomalie nella esposizione, in tutti i locali dell'istituto, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto;
 - accertare l'infrazione e prende nota del nome e cognome del trasgressore, luogo, data e ora;
 - consegnare la segnalazione dell'infrazione all'Assistente Tecnico Dott.Cerbioni o alla professoressa Pini.

Art. 5 – Procedure dell'accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono all'accertamento e segnalano all'assistente o alla professoressa incaricati della contestazione e della redazione del verbale l'infrazione con i dati della contravventore.
2. **L'Assistente Tecnico o la professoressa incaricata**, ricevuta la segnalazione, **convoca il trasgressore, contesta** (comunica formalmente) **la trasgressione e consegna il verbale di accertamento** che deve essere redatto in **duplice copia** in originale in base ai modelli previsti (uno da compilarsi in caso di contestazione immediata alla presenza del trasgressore e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata). La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla **numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della scuola**. La seconda copia del verbale resta all'Ufficio di Segreteria Amministrativa;
3. Dopo aver compilato il verbale, deve consegnare al trasgressore la prima copia del verbale stesso unitamente al **bollettino di conto corrente postale o modello F23** per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con **l'indicazione del numero progressivo e della data del verbale e con il timbro della scuola**.
4. Se il trasgressore si rifiuta di presentarsi e/o di firmare e rende impossibile la contestazione immediata, l'assistente o la professoressa, dopo aver compilato il verbale, **deve notificare al trasgressore per posta** (entro 90 giorni dall'accertamento mediante raccomandata A/R) **la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale o modello F23 per il versamento della sanzione**, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro, con

l'indicazione del numero e della data del verbale. Esistono infatti due modelli distinti di contestazione: uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata.

5. Se il trasgressore è minorenne, dopo l'accertamento della violazione, l'assistente convoca il trasgressore, redige in duplice copia il relativo verbale ed **invia la prima copia del verbale alla famiglia unitamente al bollettino di c/c postale o modello F23 per il versamento della sanzione**, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.
6. Se il trasgressore minorenne si rifiuta di presentarsi e rende impossibile la contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, **si procede con notifica alla famiglia del trasgressore per posta** (entro 90 giorni dall'accertamento mediante raccomandata A/R) **la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale o modello F23 per il versamento della sanzione**, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale.
7. Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne provvederà al **pagamento della sanzione** presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
8. L'interessato dovrà far pervenire alla scuola, **entro 60 giorni**, a mano o per posta, la **ricevuta dell'avvenuto pagamento** della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale versamento, onde evitare l'inoltro della notificazione degli estremi della violazione al Prefetto territorialmente competente.
9. Le persone (assistente e professoressa) preposte all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, **hanno l'obbligo di fare rapporto**, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, **alla Prefettura, che provvederà in merito**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81.
10. Parallelamente la scuola, se ritenuto opportuno, provvederà disciplinarmente.
11. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.
12. Sarà importante integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi, sensibilizzando i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente in cui si trovano e **della salute propria e di quella dei presenti**;
13. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione

Sanità dei carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 6 – Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00, oltre alle spese di notificazione. La misura della sanzione è raddoppiata da € 55,00 a € 550,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. A norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il trasgressore è ammesso all'oblazione, se il versamento viene effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.
3. La violazione del divieto di fumo presso questa Istituzione scolastica comporta il pagamento della somma minima pari a € 27,50 o € 55,00 per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata), in progressivo raddoppio in caso di recidiva.
4. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
5. Gli studenti ed i dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e in osservanza al presente Regolamento, sono soggetti altresì ad eventuale procedimento disciplinare secondo le modalità e le procedure previste rispettivamente dal Regolamento di Istituto e dalle norme in materia di cui al T.U.297/94 e al D. Lgs. 150/2009.
6. Le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo sono sanzionabili con le stesse modalità e procedure previste per quelle commesse entro gli spazi interni.

Art. 7 – Modalità di pagamento contravvenzioni

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n.

6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);

- b) presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Pisa;
- c) direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO indicando come causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo.

Art. 8 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.

Regolamento approvato in sede di Consiglio di Istituto del 27 novembre del 2015 con delibera n. 84.

ai fini dell'adeguamento al Decreto Legge 12/09/2013, n. 104, convertito in Legge 128 del 2013.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Sandra Capparelli